

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO

PER IL MOLISE

tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero per il Sud

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero della difesa

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Regione Molise

Provincia di Campobasso

Provincia di Isernia

Comune di Campobasso

Comune di Isernia

Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia)

Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise

ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati)	4
ART. 2 (Oggetto)	5
ART. 3 (Impegni delle Parti)	6
ART. 4 (Tavolo Istituzionale)	7
ART. 5 (Referenti Unici delle Parti. Referente Unico di Invitalia)	8
ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC)	8
ART. 7 (Schede Intervento. Soggetto Attuatore).....	9
ART. 8 (Copertura Finanziaria e trasferimento delle risorse).....	10
ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS).....	11
ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti pubbliche)	11
ART. 11 (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)	11
ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi)	12
ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa) ...	12
ART. 14 (Durata e modifica del CIS).....	12
ART. 15 (Informazione e pubblicità)	12
ART. 16 (Controversie).....	12
Allegato A: Programma generale degli interventi	12
Allegato B: Atto di Attivazione (format)	13

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le Amministrazioni competenti, stipula il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, CIS), destina le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso ad Invitalia Spa e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123 che indica nel Presidente del Consiglio dei Ministri o nel Ministro delegato per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno (ora Ministro per il Sud) l'Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) su richiesta delle Amministrazioni interessate;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che istituisce l'Agenzia per la Coesione Territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia;

VISTO l'articolo 119 del Regolamento UE 1303 del 17 dicembre 2013 che ha stabilito disposizioni specifiche concernenti l'assistenza tecnica rimborsabile nell'ambito delle politiche di sviluppo coesione per il periodo 2014-2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014, che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

VISTO la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1) volto a perseguire le priorità di "favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale; sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali; promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori";

VISTO l'articolo 10, comma 2, citato del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, ove prevede che per rafforzare l'attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato Italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di INVITALIA anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che INVITALIA è iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO la nota prot. 43355/2019 del 05 Aprile 2019 con la quale il Presidente della Regione Molise ha richiesto l'attivazione delle procedure finalizzate alla stipula di un apposito CIS;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2019 con cui il Presidente del Consiglio ha decretato l'istituzione del Tavolo istituzionale per il Molise finalizzato a valutare il fabbisogno espresso dal territorio, elaborare le strategie per attuare il programma di sviluppo per la regione Molise, coordinare tutte le azioni e mettere in campo le necessarie misure di accelerazione;

VISTO la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che individua le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

VISTO l'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" che disciplina l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014;

VISTO la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici-ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della Legge n. 190/2014";

VISTO la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 20 maggio 2019 n. 27 che ha assegnato 220 milioni di euro al Contratto Istituzionale di Sviluppo per la regione Molise (CIS Molise) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (2014-2020);

VISTO la nota prot. 15724 del 19 agosto 2019 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso parere favorevole alla stipula del presente Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito Contratto o CIS), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

PREMESSO tutto quanto sopra

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati)

1. I visto e gli allegati del presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Ai fini del CIS si intende per:
 - a) la *Banca Dati Unitaria (BDU)* è la banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente i dati informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi, alimentata attraverso i sistemi informativi locali o messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali di coordinamento;

- b) il *Cronoprogramma* è il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche, che caratterizzano la realizzazione di ciascun intervento funzionale all'attuazione del CIS. Esso è allegato all'atto di attivazione di cui al successivo articolo 7 del CIS;
- c) le *Parti* sono le Amministrazioni pubbliche e la Società che sottoscrivono il CIS;
- d) il *Programma di Sviluppo* è il programma di sviluppo per il Molise, approvato in data 22 maggio 2019 dal Tavolo Istituzionale;
- e) il *Programma generale degli interventi* è così articolato:
 - i. Interventi dotati di copertura finanziaria (Allegato A1: Lista interventi e relative schede);
 - ii. Interventi dotati di copertura finanziaria fino all'approvazione del livello di progettazione utile per l'avvio delle successive procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili (Allegato A2: Lista interventi e relative schede);
 - iii. Interventi da attuarsi mediante il ricorso alle vigenti agevolazioni alle imprese (Allegato A3: Lista interventi);
 - iv. Interventi non attualmente dotati di risorse finanziarie disponibili (Allegato A4: Lista interventi);
- f) il *Referente Unico della Parte* è il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel CIS;
- g) il *Referente Unico di INVITALIA* è il rappresentante di INVITALIA, incaricato di monitorare l'attuazione degli interventi contemplati dal CIS;
- h) il *Responsabile Unico del Contratto – RUC* è il soggetto i cui compiti sono definiti dal successivo art.6;
- i) Il *Sistema di monitoraggio* è il sistema di gestione dei progetti oggetto del Contratto le cui informazioni sono trasmesse telematicamente alla Banca Dati Unitaria (BDU), operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- j) la *Scheda Intervento* è la scheda, in versione sia cartacea che informatica, compatibile con il *Nuovo Sistema di gestione* e trasferita alla BDU, che riporta, per ogni singolo intervento, i dati relativi a: informazioni anagrafiche dell'amministrazione aggiudicatrice, informazioni di inquadramento programmatico, stato di avanzamento progettuale al momento della compilazione della scheda, costo presunto complessivo dell'intervento, tempistica prevista per l'avanzamento dell'iter di realizzazione e per l'espletamento delle relative procedure di gara, cronoprogramma attuativo e finanziario con le previsioni di impegno e spesa;
- k) il *Tavolo Istituzionale* è l'organismo di concertazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS e svolge le funzioni dettagliate nel successivo articolo 4;
- l) il *Soggetto Attuatore* è il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate al CIS.

ART. 2 (Oggetto)

1. Il CIS ha ad oggetto la attuazione del Programma di Sviluppo per la regione Molise.

2. Il CIS ha ad oggetto la realizzazione degli interventi previsti negli allegati A1, A2 e A3, nei limiti delle risorse disponibili, e nell'allegato A3 nell'ambito delle ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili.
3. Per gli interventi inseriti nell'allegato A1 è assicurata l'integrale copertura del fabbisogno finanziario richiesto per la realizzazione degli interventi.
4. Per gli interventi di cui all'allegato A2 è assegnata la dotazione finanziaria fino all'approvazione del livello di progettazione utile per l'avvio delle successive procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Successivamente all'approvazione del livello di progettazione, il Tavolo istituzionale su proposta del RUC, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, provvederà ad assicurare il completo finanziamento degli interventi, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell'assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi di cui all'allegato A1, nonché delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS.
5. Per gli interventi di cui all'allegato A3 è assicurata la copertura finanziaria con riferimento a quanto previsto dai vigenti strumenti di agevolazione alle imprese nonché dai vigenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato.
6. Per gli interventi di cui all'allegato A4, gli stessi potranno essere finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell'assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi di cui agli allegati A1, A2 e A3, nonché delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS.
7. Il CIS potrà altresì includere ulteriori interventi strategici individuati dal Tavolo Istituzionale nel corso dei prossimi 18 mesi.

ART. 3 (Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti nel CIS. A tal fine, esse si danno reciprocamente atto che il rispetto del Cronoprogramma costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dei singoli interventi e la verifica del relativo stato di avanzamento.
2. Ciascuna Parte garantisce, sin d'ora, l'esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel Cronoprogramma delle Schede Intervento.
3. A tal fine, RUC ed INVITALIA, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei successivi articoli 6 e 7 del CIS, si impegnano, altresì, a svolgere le attività di propria competenza di seguito indicate.
 - 3.1 Il RUC, avvalendosi degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è delegato ad indire, quando si rende necessario e su indicazione del Tavolo Istituzionale, le conferenze di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa ed il coordinamento delle complessive autorizzazioni preliminari e propedeutiche all'attuazione degli interventi del CIS. Egli svolge anche il ruolo di "rappresentante unico statale" ai sensi dell'articolo 14-ter, co. 4, della su citata L. n. 241/1990, su incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le conferenze di servizi che concernono gli interventi oggetto del CIS.
 - 3.2 Il RUC promuove la stipulazione, con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di un protocollo di azione per la vigilanza collaborativa di cui all'articolo 213, comma 3, lett. h), del Codice dei Contratti Pubblici, che disciplini lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara, che saranno predisposti per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore,

all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione degli appalti.

3.2 Nelle more della stipulazione del suddetto protocollo, INVITALIA potrà comunque procedere con la realizzazione degli interventi per i quali è Soggetto Attuatore secondo il cronoprogramma previsto dalle Schede Intervento allegate al CIS, fatto salvo la necessità di adeguarsi a quanto previsto dal protocollo successivamente alla sua adozione.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) sollecitare gli organi competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della summenzionata L. n. 241/1990, laddove si rendessero necessarie;
- b) garantire la massima collaborazione e il miglior coordinamento, anche attraverso l'adozione di strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, garantendo altresì, per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di carattere ambientale, necessari per la realizzazione degli interventi del CIS;
- c) collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli alla esecuzione degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi e a risolvere ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione;
- d) eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio utili alla verifica dello stato di avanzamento del CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi, nonché eventuali azioni correttive o di recupero.

ART. 4 (Tavolo Istituzionale)

1. Il Tavolo Istituzionale è composto da tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS e svolge funzioni di concertazione istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel CIS. Al Tavolo Istituzionale partecipano i Referenti Unici delle Parti, di cui al successivo articolo 5 del CIS, designati dalle rispettive Amministrazioni. Fanno altresì parte del Tavolo Istituzionale il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e il Direttore dell'Agenzia per la Coesione territoriale, o suo delegato.
2. Il Tavolo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito, Presidente), o da un suo delegato.
3. Il supporto di Segreteria Tecnica al Tavolo Istituzionale è assicurato dal Dipartimento per le politiche di Coesione che, all'uopo, si avvale dell'Agenzia per la Coesione.
4. Il Tavolo Istituzionale è convocato dal Presidente, anche su iniziativa del Responsabile Unico del Contratto – RUC, ovvero su richiesta di uno dei componenti del Tavolo Istituzionale, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, ovvero, in casi d'urgenza, con un preavviso di almeno quattro giorni naturali e consecutivi.
5. Le riunioni del Tavolo Istituzionale si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
6. Le decisioni del Tavolo Istituzionale sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Tavolo Istituzionale, ove necessario, anche rappresentanti di altri enti o Amministrazioni eventualmente interessate, con particolare riferimento alle Amministrazioni preposte al rilascio di pareri, nulla osta preventivi e orientativi.

8. Ove se ne ravvisi la necessità, possono essere invitati a partecipare ai lavori del Tavolo Istituzionale i Sindaci dei comuni della regione Molise direttamente coinvolti negli interventi in discussione.
9. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente può sottoporre al Tavolo Istituzionale proposte da adottare tramite approvazione che ciascun componente potrà comunicare per iscritto e trasmettere anche via mail al Presidente, entro cinque giorni dall'invio, allo scopo di velocizzare la procedura.
10. Il Tavolo Istituzionale ha il compito di:
 - a) approvare le eventuali integrazioni o modifiche al Programma di Sviluppo per il Molise di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, del CIS;
 - b) valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal CIS;
 - c) esaminare e approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti, di definanziamento e le conseguenti proposte di riprogrammazione;
 - d) esaminare e approvare la relazione annuale da presentare al CIPE per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
 - e) esaminare ritardi e inadempienze delle Parti e del Soggetto Attuatore, al fine della eventuale attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui all'articolo 13 del CIS;
 - f) esaminare gli esiti dell'attività di verifica.

ART. 5 (Referenti Unici delle Parti. Referente Unico di Invitalia)

1. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, all'atto dell'insediamento del Tavolo Istituzionale, ha nominato un proprio Referente Unico della Parte, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti dalla Parte nel CIS e di relazionarsi con il Responsabile Unico del Contratto - RUC. Il Referente Unico della Parte si relaziona con i responsabili di procedimento e le competenti strutture della propria Amministrazione e ne riceve ogni informazione utile, al fine di riferire al Responsabile Unico del Contratto - RUC sullo stato degli impegni contrattuali. Ogni Referente Unico della Parte è il legittimo destinatario di tutte le comunicazioni relative al CIS, indirizzate alla Parte di riferimento, ed è componente del Tavolo Istituzionale per la Parte anzidetta.
2. Il Referente Unico di INVITALIA ha il compito di:
 - a) fornire periodicamente al Responsabile Unico del Contratto - RUC, con cadenza bimestrale, una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, delle azioni svolte, delle cause degli eventuali percorsi critici amministrativi, finanziari o tecnici che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive poste in essere;
 - b) collabora per assicurare il monitoraggio costante degli interventi attraverso l'alimentazione del sistema di monitoraggio della BDU operante presso la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE nonché in esecuzione degli adempimenti richiesti dall'Agenzia per la Coesione.

ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC)

1. Il Responsabile Unico del Contratto – RUC è individuato nella persona del Dott. Gerardo Capozza – Consigliere per il Sud, nell'ambito dell'Ufficio del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2019.
2. Al Responsabile Unico del Contratto – RUC, sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) coordina il processo complessivo di attuazione del CIS;

- b) acquisisce dai Referenti Unici delle Parti e dal Referente Unico di Invitalia le informazioni relative allo stato di esecuzione degli impegni assunti nel CIS;
 - c) acquisisce dal soggetto attuatore del Contratto le informazioni relative allo stato di esecuzione dei suddetti interventi;
 - d) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali rimodulazioni delle Schede Intervento, ivi compresa la rimodulazione dei finanziamenti afferenti i singoli interventi;
 - e) rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni aggiudicatrici per l'istruttoria, la selezione e l'attuazione degli interventi di cui alle Schede Interventi allegate;
 - f) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali ulteriori interventi, per la relativa valutazione/approvazione;
 - g) fermo restando quanto previsto all'articolo 4, sollecita le Amministrazioni competenti al rilascio di nulla osta, pareri, determinazioni e varianti urbanistiche;
 - h) riscontra, semestralmente, lo stato di avanzamento degli interventi oggetto del CIS ed il rispetto del cronoprogramma previsto nelle singole Schede Intervento, al fine di riferire al Tavolo Istituzionale. Il riscontro dei dati è eseguito in contraddittorio con il Referente Unico di INVITALIA;
 - i) esamina eventuali ritardi, inadempienze ed esiti delle attività di controllo e valutazione, assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del CIS;
 - j) accerta la sussistenza delle condizioni per l'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e riferisce al Tavolo Istituzionale per le successive determinazioni di cui all'articolo 4, comma 7, lett. h), del CIS;
 - k) attiva strumenti ed iniziative utili a garantire la pubblicità e l'accesso alle informazioni connesse agli interventi predisponendo, a tal fine, il piano di comunicazione per le successive valutazioni da parte del Tavolo Istituzionale;
 - l) riferisce al Presidente del Tavolo istituzionale – periodicamente o su richiesta dello stesso - sullo stato di attuazione del CIS;
 - m) predispone e presenta al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa approvazione del Tavolo Istituzionale, per la successiva presentazione al CIPE, una relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti;
 - n) opera, in raccordo con le Amministrazioni aggiudicatrici, e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il monitoraggio sistematico degli interventi.
3. Al RUC inoltre sono assegnati i compiti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, del CIS.

ART. 7 (Schede Intervento. Soggetto Attuatore)

1. Le Schede Intervento allegate al CIS individuano i singoli interventi oggetto del CIS medesimo. Esse indicano altresì la documentazione e le informazioni necessarie all'attuazione dei singoli interventi, già nella disponibilità dell'Amministrazione competente o che detta Amministrazione competente deve acquisire preliminarmente al fine di consentire l'attuazione dell'intervento medesimo.
2. INVITALIA, per tutti gli interventi previsti nel CIS, svolge, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019, attività di "centrale di committenza", ai sensi degli articoli 55-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in base alle indicazioni del Tavolo, per la indizione, gestione e

aggiudicazione delle procedure d'appalto aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, nonché servizi afferenti l'architettura e l'ingegneria di cui all'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, progettazione, verifica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo) strumentali alla realizzazione degli interventi.

3. Invitalia agisce quale "centrale di committenza" per conto di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, competente per ogni singolo intervento oggetto della Scheda intervento ad esso relativa, che attiverà la "centrale di committenza" sottoscrivendo l'atto di attivazione il cui format è allegato al CIS, Allegato B. Ogni Scheda Intervento allegata al CIS individua il termine entro il quale la documentazione tecnico progettuale menzionata nella stessa Scheda Intervento, già nella disponibilità dell'Amministrazione aggiudicatrice e/o dell'impresa proponente, deve da quest'ultima essere trasmessa ad Invitalia unitamente all'atto di attivazione (limitatamente agli interventi di cui agli allegati A1 e A2), pena l'esclusione dell'intervento medesimo dalla lista degli interventi di cui all'Allegato A.1, A2 e A3 al CIS e il loro conseguente defianziamento.
4. La attuazione dell'Intervento ha pertanto luogo mediante l'esecuzione di contratti di appalto, la cui stipulazione, all'esito dell'aggiudicazione effettuata da INVITALIA quale "centrale di committenza", interviene tra l'appaltatore e l'Amministrazione aggiudicatrice per conto della quale INVITALIA avrà svolto la propria attività. Per contratto d'appalto si intende anche ogni incarico di servizi afferenti l'architettura e l'ingegneria strumentale all'attuazione dell'Intervento.
5. INVITALIA altresì:
 - o) partecipa alle conferenze di servizi finalizzate ad ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazione dei singoli interventi.
 - p) fornisce supporto alle Parti per lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento dei singoli interventi;
 - q) collabora con l'Amministrazione aggiudicatrice all'alimentazione delle informazioni necessarie alla realizzazione delle attività di monitoraggio e controllo.

ART. 8 (Copertura Finanziaria e trasferimento delle risorse)

1. La copertura finanziaria iniziale del CIS è stabilita nel limite di 220 milioni di euro, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (2014-2020), ai sensi di quanto previsto dalla delibera CIPE del 20 maggio 2019 n. 27.
2. Gli oneri sostenuti da INVITALIA per la gestione del CIS sono fissati nel limite massimo stabilito dall'articolo 119 del Regolamento UE 1303/2013 delle risorse finanziarie attuate nell'ambito dello stesso. Tali oneri, saranno rimborsati secondo modalità disciplinate nell'ambito di apposita Convenzione da sottoscrivere con l'Agenzia per la Coesione territoriale. Tale convenzione individuerà anche le modalità di trasferimento delle risorse.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, non assegnate a specifici interventi alla data di sottoscrizione del CIS, nonché le eventuali economie rivenienti dall'attuazione degli interventi, e diverse da quelle di cui al precedente comma 2, costituiscono una riserva finanziaria da assegnare successivamente ai sensi dell'art. 4 comma 10 del CIS.
4. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie alle Amministrazioni aggiudicatrici degli interventi e alle Amministrazioni responsabili delle agevolazioni alle imprese saranno definite dall'Agenzia per la Coesione territoriale e dal Dipartimento per le politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto.
5. Le Parti si danno atto che, in caso di eventuali ulteriori fonti di finanziamento che dovessero intervenire, saranno applicate, ai sensi della normativa vigente, le rispettive procedure di trasferimento delle risorse, nonché di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. Sarà cura

del Responsabile Unico del Contratto – RUC, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni di cui sopra.

ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)

1. L'attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. A tal fine, le Amministrazioni aggiudicatrici, assicurano il costante aggiornamento delle informazioni richieste attraverso il sistema di monitoraggio unitario che utilizza la BDU.
2. Il Referente unico di INVITALIA monitora lo stato di attuazione degli interventi in relazione ai cronoprogrammi, di cui all'art. 1 comma 2 lett. b).
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
4. Le modalità di monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS per gli interventi realizzabili mediante il ricorso alle agevolazioni alle imprese saranno quelle previste dalla specifica normativa applicabile.

ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti pubbliche)

1. I Referenti unici delle Parti sono tenuti a segnalare al Responsabile Unico del Contratto ogni ritardo dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal Cronoprogramma dell'intervento, superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi.
2. Se il ritardo è ascrivibile ad uno o più uffici delle Parti, il Responsabile Unico del Contratto invia una diffida ad adempiere alla Parte interessata assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo.
3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Parte interessata deve comunicare al Responsabile Unico del Contratto le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procederà ai sensi dell'articolo 13.

ART. 11 (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)

1. Qualora gli atti e le azioni posti in essere risultino inadeguati o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione degli interventi, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 (novanta) giorni, il Responsabile Unico del Contratto chiede al Presidente di convocare il Tavolo Istituzionale per le decisioni conseguenti in merito all'attivazione, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno da ritardo, dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 12.
2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il Responsabile Unico del Contratto sottopone al Tavolo Istituzionale di valutare la necessità di procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione degli interventi e dei relativi finanziamenti all'interno del CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altro livello di Governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12.
3. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati in capo ad INVITALIA, tali oneri trovano copertura all'interno e nei limiti del quadro economico dell'intervento, ancorché la Parte inadempiente sarà tenuta ad integrare le somme da trasferire a INVITALIA di un importo equivalente ai suddetti maggiori oneri, compatibilmente con le risorse a propria disposizione fermo restando

comunque il principio di responsabilità della Parte inadempiente, che potrà essere fatto valere in sede di programmazione futura delle risorse di pertinenza della Parte stessa.

ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi)

1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 10 e 11, di perdurante inadempimento o ritardo come previsto dall'articolo 12, su richiesta del Responsabile Unico del Contratto - RUC, previa approvazione del Tavolo Istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, può avviare le procedure previste dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto del Protocollo di azione sottoscritto con l'ANAC, di cui all'articolo 3, comma 3, punto 3.1.

ART. 14 (Durata e modifica del CIS)

1. Il CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
2. Il termine di durata può essere prorogato in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

ART. 15 (Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del CIS dovranno essere ampiamente pubblicizzate, mediante l'adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai pertinenti livelli territoriali.

ART. 16 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del CIS, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.
3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia scaturente dal CIS il Foro competente sarà quello di Roma.

Allegati:

Allegato A: Programma generale degli interventi

composto da:

Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise

- Allegato A1. Interventi dotati di copertura finanziaria;
- Allegato A2. Interventi dotati di copertura finanziaria fino all'approvazione del livello di progettazione utile per l'avvio delle successive procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili;
- Allegato A3. Interventi da attuarsi mediante il ricorso alle vigenti agevolazioni alle imprese;
- Allegato A4. Interventi non attualmente dotati di risorse finanziarie disponibili.

Allegato B: Atto di Attivazione (format)

Il CIS è formato in un unico originale e sottoscritto da ciascuna delle Parti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero per il Sud

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero della difesa

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Regione Molise

Provincia di Campobasso

Provincia di Isernia

Comune di Campobasso

Comune di Isernia

Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia)